



LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

PROGETTO TECNICO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

Allegati:

- PRO01_Relazione Tecnica generale;
- PRO02_Grafici di definizione;
- PRO03_Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale;
- PRO05_Computo Metrico Estimativo;
- PRO06_Quadro Economico dell'Appalto;
- PRO07_Schema di Contratto d'Appalto;
- PRO08_Schema di DUVRI;

Il Progettista
Ing. Giovanni Leone



ACI Informatica

Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. LAV0021E26

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI GARA.....	5
3. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	7
4.1 CONVENZIONE CONSIP e SDAPA.....	7
4.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	8
4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE	8
4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE	8
4.5 DURATA.....	8
4.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8
4.7 CONTRATTO E PRESTAZIONI PREVISTE	9
4.8 GARANZIE	9
5. ANALISI DI CONTESTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE	11
5.1 LAVORAZIONI PREVISTE	12
5.1.1 QUADRO DI MANOVRA PROVVISORIO DI INVERTER	12
5.1.2 RIFACIMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE VANO CORSA.....	13
5.1.3 REVISIONE DI TUTTE LE SOSPENSIONI.....	13
5.1.4 NUOVO DISPOSITIVO OPERATORE PORTE	13
5.1.5 IMPIANTO ELETTRICO DI CABINA CON NUOVI CORPI ILLUMINANTI	13
5.1.6 NUOVE PULSANTIERE A TUTTI I PIANI CON DISPLAY	14
5.1.7 PULSANTIERA DI CABINA	14
5.1.8 PORTALI DI PIANO	14
5.1.9 OPERE INCLUSE NELL'APPALTO	14
5.1.10 OPERE AGGIUNTIVE	15
5.1.11 MATERIALI	15
6. NORME APPLICABILI.....	17



1. PREMESSA

La presente Relazione Tecnica illustra gli interventi di ammodernamento e revamping impiantistico ed elettronico di n. 3 impianti elevatori situati presso la sede di ACI Informatica S.p.A.. L'edificio è ubicato in via Fiume delle Perle n. 24 a Roma. L'intervento scaturisce dalla Richiesta di Acquisto (RDA) n. 12 del 23/01/2026, trasmessa alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica.

Attualmente, i 3 impianti elevatori presentano un quadro di grave criticità manutentiva legato alla loro vetustà. Nel recente periodo, tali impianti sono stati soggetti a importanti e duraturi fermo-impianti, rendendo gli interventi di revamping strettamente necessari. Tali lavori hanno lo scopo primario di migliorare le prestazioni, l'efficienza, la sicurezza, l'economicità e la vita utile degli impianti stessi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Leone, in qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP) nominato, coadiuvato per la fase di affidamento dalla Dott.ssa Daniela Barone, redige la presente al fine di definire i fabbisogni tecnici ed economici posti a base di gara.

ACI INFORMATICA SPA, per l'esercizio delle funzioni istituzionali nonché per la tutela della salute e della sicurezza dei terzi utilizzatori delle strutture immobiliari in uso, è tenuta a mantenere in buono stato manutentivo tutti i *luoghi di lavoro* così come definiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'all.IV al citato Decreto.

A tal fine, quindi, ha inteso provvedere all'approvvigionamento di un contratto d'appalto di lavori per operare l'ammodernamento di n.3 impianti elevatori ultraventennali installati presso la sede istituzionale in Via Fiume delle Perle, 24 – Roma, atteso l'incidere della vetustà di detti impianti nonché l'aumento più che lineare degli interventi manutentivi straordinari riparatori in corso d'anno.

Tenuto conto di quanto rappresentato, è mandato di ACI Informatica S.p.a. procedere ad affidare i lavori sopra cennati, tramite l'esperimento di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, c.1 lett.a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'acquisizione in oggetto è inserita nell'ambito della programmazione triennale dei lavori ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e trova la copertura economica relativa alla sua prima annualità nell'ambito del Budget 2026.

Il presente documento illustra l'analisi economica ed i principali aspetti della procedura in oggetto e si compone dei seguenti paragrafi:

- 1) Analisi economica e valori di gara;**
- 2) Procedura di gara e suddivisione in lotti;**
- 3) Caratteristiche della procedura;**
- 4) Analisi di contesto e descrizione sintetica delle lavorazioni previste;**



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

5) Norme applicabili.

**2. ANALISI ECONOMICA E VALORI DI GARA**

Dal Computo Metrico Estimativo allegato alla presente emerge il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA			
1)	VALORE LAVORI OS4		€ 147.725,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 51.703,75
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 147.725,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 1,50% di A)		€ 2.215,88
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 149.940,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L. 120/2020)	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2)	
	B 7.1 <i>RUP</i>		
	B 7.2 <i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 2.399,05
	B 7.3 <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
	B 7.4 <i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 599,76
		tot.	€ 2.998,82
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 32.499,50
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 32.499,50
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 35.498,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 185.439,19
ROMA, Li 31/03/2026		il Responsabile di fase della progettazione	
		ing. Giovanni Leone	



3. PROCEDURA DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

In ragione di quanto esposto in ordine all'analisi economica complessiva dei fabbisogni nonché tenuto conto della necessità di agire con ogni consentita urgenza agli interventi in parola, si determina la necessità di operare per il tramite di una trattativa diretta ex art. 50 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023.

Stante la peculiarità specifica delle prestazioni impiantistiche e l'ubicazione nello stesso stabile, **non si intende suddividere l'appalto in lotti funzionali**. La logica di funzionamento degli impianti, che deve rimanere integrata e coordinata (nello specifico con manovre di tipo Triplex dal piano -3 al 4° e Duplex dal 4° al 6° piano con chiamate dedicate), rende tecnicamente non conveniente e inefficace la parcellizzazione dell'intervento. Non è possibile, infatti, identificare parti di prestazione dotate di autonomia funzionale o prestazionale tali da rendere chiara ed economicamente conveniente per la struttura del mercato di riferimento la costituzione di Lotti.



4. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Stante l'importo delle a base di gara, la procedura acquisitiva, ambito merceologico *lavori*, sarà espletata mediante una Trattativa Diretta MEPA propedeutica ex art. 50, c.1 lett.a). Il RUP procederà a sottoporre all'operatore economico selezionato apposita richiesta di ribasso rispetto al Computo Metrico Estimativo posto a base di gara.

Ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione, il codice dei contratti richiede che gli operatori economici debbano essere necessariamente in possesso dei requisiti c.d. morali ed eventualmente dei requisiti di capacità professionale, economico finanziaria e tecnica stabiliti dal codice stesso.

Per quanto concerne i c.d. requisiti morali del medesimo decreto legislativo prevede l'esclusione da parte delle stazioni appaltanti di operatori che, in qualunque momento della procedura, si trovino coinvolti in reati in materia antimafia, di mancato pagamento di imposte e tasse, di infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di sanzioni interdittive determinando pertanto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Trattandosi di appalto di lavori, trova applicazione l'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 in materia di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori (SOA), per se entro i limiti della soglia minima dei 150 mila € (cd. lavori *analoghi*).

4.1 CONVENZIONE CONSIP e SDAPA

All'attualità non risultano convenzioni Consip attive cui poter attingere per l'approvvigionamento dei lavori ricercati. Sarà comunque prevista una clausola contrattuale che consentirà alla ACI INFORMATICA S.P.A. il diritto di recesso qualora queste risultassero disponibili al fine di rispettare l'obbligo di aderire a tali convenzioni sancito dall'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 citata.

Tale clausola è in linea con la succitata previsione normativa dell'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), che ha introdotto per le società in house ad intera partecipazione pubblica l'obbligo di preventivo benchmarking dei propri strumenti contrattuali rispetto alle convenzioni Consip eventualmente.

Inoltre, lo SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) è anch'esso non utilizzabile per la mancanza di un bando idoneo a soddisfare le esigenze acquisitive sopra esposte. E' utilizzabile il MEPA (bando abilitativo *lavori*) atteso il valore complessivo dell'appalto di molto inferiore al milione di euro.

La procedura di gara, pertanto, si svolgerà utilizzando il Mercato Elettronico della PA messo a disposizione da Consip S.p.a.



4.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla trattativa diretta, in forma singola o associata, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni del Codice. La procedura selettiva prevede l'indizione di una TD MEPA con l'operatore selezionato dal RUP in ossequio ai principi di libero accesso al mercato e rotazione per gli affidamenti sottoglia.

4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli Operatori economici definiti dal Codice in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, nonché d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali proprie per l'esecuzione di lavori pubblici, entro le soglie di gara.

4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sarà accertato tramite apposite attestazioni SOA giuste disposizioni di cui all'all. II.12 al d.lgs. 36/2023:

- SOA **OS4** – IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 149'940,88€
(**CLASSIFICA MINIMA I o lavori analoghi < 150mila €**)

In caso di partecipazione in forma raggruppata, è prescritta la qualificazione delle singole imprese del RTI in misura corrispondente alla quota dei lavori assunti, fermo restando che l'esecutore associato in RTI deve necessariamente essere in possesso di attestazione SOA se l'importo dei lavori complessivi è pari o superiore a 150.000 euro.

4.5 DURATA

Il contratto avrà durata di **120 giorni**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Attesa la peculiarità del contratto in acquisizione, non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

A fronte della mancata previsione dell'opzione di rinnovo, sin dalla indizione della procedura sarà prevista la possibilità di ricorrere all'eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di nuove procedure di gara o per far fronte ad eventi oggettivamente imprevisti e/o imprevedibili in fase negoziale.

4.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per quanto concerne il criterio di valutazione delle offerte, essendo una Trattativa Diretta, il RUP procederà a valutare l'entità e sostenibilità del ribasso proposto dall'operatore selezionato e a proporre alla stazione appaltante, l'adozione del relativo affidamento finale.



Lo sconto d'asta che avrà offerto l'aggiudicatario si applicherà a corpo sul valore posto a base di gara e desumibile dal CME allegato.

4.7 CONTRATTO E PRESTAZIONI PREVISTE

Sarà sottoscritto con l'aggiudicatario un contratto di appalto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma, ai sensi dell'art. 18 comma 1.

Non è prevista la possibilità di ricorrere alle disposizioni di cui all'art. 120, c.9 del Codice in relazione al cd. impegno del quinto d'obbligo ove la Stazione Appaltante ne riterrà necessaria l'adozione.

Non opera, per il contratto in oggetto, la previsione di cui all'art. 120 c.11 relativa alla cd. proroga tecnica contrattuale laddove intervengano, nella fase esecutiva del contratto, i presupposti ivi prevista dal Legislatore per l'adozione di tale proroga, comunque, per il tempo strettamente necessario.

Gli interventi contemplati riguardano lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria ovvero di ammodernamento di impianti elevatori.

Trattandosi di opere di manutenzione su manufatti e impianti di proprietà pubblica, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive e della natura dell'intervento richiesto, si può prescindere dalla redazione di un'indagine geologica e geotecnica specifica, potendosi fare riferimento, laddove si rendesse necessario acquisire tali dati, a quelli già disponibili in bibliografia.

Qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche o impatti tali da rendere applicabili le previsioni di cui al TU 380/2001 e s.m.i., verrà predisposta dalla Stazione Appaltante la relativa autorizzazione amministrativa presso il SUE competente.

Si segnala che l'intervento non è assoggettato ad alcuna autorizzazione preventiva da parte degli organi preposti alla tutela paesaggistica, architettonica e del patrimonio culturale in genere atteso che trattasi di interventi di ammodernamento impiantistico e tecnologico che non impattano in alcuna misura in relazione alla variazione di prospetti, volumi o finiture cromatiche rispetto allo stato legittimo ultimo.

4.8 GARANZIE

L'offerta dovrà essere corredata - ai sensi e con le modalità previste dall' art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 - da una garanzia provvisoria pari all' 1% della base d'asta ribassabile, secondo le previsioni di cui all'art. 106 del Codice e salvo quanto previsto dal comma 8 di detto articolo in ordine all'applicabilità delle riduzioni ammissibili.

Ai fini della sottoscrizione del relativo contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53 e 106 del D.lgs. n. 36/2023



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

e s.m.i. ovvero pari al 5% del valore complessivo del contratto quadro salvo riduzioni applicabili.



5. ANALISI DI CONTESTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE

Gli interventi in progetto riguardano il plesso uffici di ACI Informatica S.p.A., dove operano attualmente i 3 elevatori in parola. Dal punto di vista funzionale, a seguito del revamping, gli impianti dovranno imperativamente mantenere la medesima logica di chiamata in uso: una logica **Triples** per la porzione dal piano -3 al 4° piano, e una logica **Duplex** dal 4° al 6° piano, provviste di chiamata dedicata ed esclusiva.

Di seguito le principali lavorazioni meccaniche ed elettroniche previste per ciascun impianto per superare l'attuale obsolescenza:

- **Quadro di Manovra e Inverter:** Sostituzione dei quadri di manovra con sistemi elettronici moderni completi di inverter. Questa tecnologia eliminerà i bruschi dislivelli di fermata, garantirà un preciso allineamento al piano, partenze dolci e una drastica riduzione dei consumi energetici, risolvendo le attuali criticità di affidabilità.
- **Sostituzione Argano e Accessori:** Rimozione del vecchio argano e fornitura in opera di un nuovo argano idoneo per il funzionamento con inverter (carico fino a 3.200 kg, velocità 0,7 m/s) completo di basamento e sostituzione dell'encoder. È prevista inoltre l'applicazione di doppia bobina sul gruppo freno per il controllo dell'intervento.
- **Funi di Trazione e Regolatore di Velocità:** Sostituzione completa delle funi di trazione con nuove funi certificate e realizzazione dei serraggi. Sostituzione dei tiranti/tenditori e del regolatore di velocità completo di gola di prova e fune di esercizio.
- **Impiantistica Elettrica Vano e Cabina:** Completo rifacimento delle linee elettriche canalizzate di collegamento, sostituzione delle linee fisse del vano corsa e sostituzione dei cavi elettrici flessibili per l'alimentazione della cabina.
- **Revisione Sospensioni e Operatore Porte:** Revisione completa delle sospensioni di piano e revisione dell'operatore porte (controllo cinghie, accoppiamenti e leveraggi).
- **Cabina, Bottoniere e Display:** Sostituzione delle bottoniere di cabina (in acciaio, con lettura braille) complete di display e segnalatore di carico eccessivo. Sostituzione del rivestimento interno della cabina con laminato plastico antigraffio, rifacimento



della pavimentazione e installazione di nuova luce di esercizio/emergenza.
Installazione di display di posizione al piano e segnalazione guasti.

5.1 LAVORAZIONI PREVISTE

Nello specifico, gli interventi minimi comuni a tutti gli impianti sono i seguenti:

5.1.1 QUADRO DI MANOVRA PROVVISORIO DI INVERTER

Sostituzione dei gruppi di manovra elettromeccanici con nuovi sistemi a Microprocessori dotati di Controllo del motore a Frequenza Variabile.

Questo tipo di controllo, che oggi è di nuova tecnologia in materia di azionamenti per ascensori, consente di ottenere allineamenti al piano sempre perfetti, un maggior comfort di marcia e, soprattutto, rilevanti risparmi sui consumi elettrici. Oltre ad aggiornare tecnologicamente gli impianti, verranno risolti definitivamente gli attuali problemi di affidabilità e continuità di funzionamento, migliorando nel contempo, la sicurezza generale.

Gli attuali quadri di manovra sono basati su di una tecnologia ormai superata, non più in grado di garantire la continuità di funzionamento e le prestazioni che è lecito attendersi da un ascensore.

In sintesi, i vantaggi dell'ammmodernamento possono essere sintetizzati come segue:

- *preciso livellamento degli arresti al piano (+- 1 cm) con eliminazione dei pericolosi dislivelli attuali;*
- *maggiore comfort di marcia con partenze ed arresti morbidi e senza strappi;*
- *rilevante risparmio sui costi per l'energia stimabili in circa il 40% rispetto ai tradizionali sistemi a due velocità;*
- *maggiore silenziosità di marcia per l'eliminazione degli obsoleti contatti meccanici nel vano di corsa sostituiti da componenti induttivi;*
- *maggiore silenziosità in sala macchine e quindi minor rumorosità nei locali circostanti, grazie al funzionamento dolce e all'eliminazione della maggior parte delle apparecchiature elettromeccaniche;*
- *maggiore durata e affidabilità di tutte le apparecchiature meccaniche, in particolare di freno e argano, non più soggette alle brusche sollecitazioni dell'attuale sistema.*

A ciò si aggiunga che l'installazione di un Quadro di Manovra munito di INVERTER è pienamente rispondente alla normativa UNI EN 81-80 "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti", approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione nel maggio 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006, con il vantaggio che con l'entrata in vigore di un nuovo Decreto attuativo della citata normativa avremmo impianti che – per quanto concerne il quadro di manovra – sono già conformi alla normativa senza necessità per il futuro di provvedere a nuovi interventi di manutenzione straordinaria.



5.1.2 RIFACIMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE VANO CORSA

Completo rifacimento delle linee elettriche rigide di collegamento fra le varie apparecchiature del vano corsa, quadro di manovra e locale macchina.

Tali linee, in tutto conformi alle norme CEI, saranno costituite da filo in rame di idonea sezione, adeguato grado di isolamento e protette da canalizzazioni in PVC.

Nuove linee elettriche di collegamento dal quadro di manovra nel locale macchinario ai dispositivi di sicurezza, comando e segnalazione installati nel vano di corsa, idoneamente dimensionate e canalizzate nonché, conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 10411 (Modifiche ad ascensori elettrici / idraulici preesistenti), UNI EN 81-1 (Regole di sicurezza per la costruzione di ascensori - Ascensori Elettrici).

Fornitura e posa in opera di nuovi cavi flessibili a conduttori multipli di tipo antinvecchianti, per il collegamento tra il quadro di manovra e la cabina.

I cavi saranno in tutto conformi alle norme CEI, completi di canalina protettiva, gaffette e quant'altro necessario per il fissaggio. Prove funzionali.

5.1.3 REVISIONE DI TUTTE LE SOSPENSIONI

Revisione generale dei meccanismi delle sospensioni di piano e sostituzione delle parti eccessivamente usurate.

La revisione è necessaria in quanto nelle attuali condizioni il cattivo stato delle serrature e dei relativi circuiti di controllo, determina frequenti fuori servizi dell'ascensore.

5.1.4 NUOVO DISPOSITIVO OPERATORE PORTE

Fornitura in opera di un nuovo operatore porte a frequenza variabile elettronico in luogo dell'esistente basato su tecnologia elettromeccanica.

Con questo intervento, verranno eliminati tutti i disservizi conseguenti all'usura dell'operatore attualmente installato, e verranno notevolmente migliorate le prestazioni generali dell'impianto. Ciò significa movimento fluido, bassi consumi, e possibilità di regolare separatamente la velocità delle porte in apertura e chiusura.

È così possibile massimizzare la velocità di apertura lasciando quella di chiusura entro limiti di sicurezza per il passeggero, riducendo i tempi complessivi delle porte a tutto vantaggio della capacità di trasporto.

Un'altra caratteristica del nuovo operatore è la trasmissione lineare del moto dal motore alle antine realizzata tramite cinghia dentata in gomma.

Fornitura e posa in opera di un nuovo operatore di azionamento delle antine della porta cabina, completo di parte motrice per il movimento automatico delle porte, dispositivi elettrici di controllo, staffe ed accessori di fissaggio.

5.1.5 IMPIANTO ELETTRICO DI CABINA CON NUOVI CORPI ILLUMINANTI



Rifacimento dell'impianto elettrico di cabina con esecuzione di linee elettriche in conduttori di I classe, idoneamente canalizzate e protette, collegante la morsettiera di cabina, con la bottoniera generale di comando, i contatti di sicurezza delle porte, le restanti apparecchiature e contatti elettrici vari. Verrà applicato un contro celino a faretto led.

5.1.6 NUOVE PULSANTIERE A TUTTI I PIANI CON DISPLAY

Nuove pulsantiere di piano realizzate con piastre in acciaio a montaggio superficiale con pulsanti di chiamata con struttura conforme alla norma armonizzata UNI EN 81-70 (Regole di sicurezza per la costruzione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili) e illuminati mediante LED su attivazione.

5.1.7 PULSANTIERA DI CABINA

Fornitura e posa in opera di nuova bottoniera di cabina completa di pulsanti per la fermata ai piani, pulsante Alt, pulsante di Allarme nel colore regolamentare, display luminoso di segnalazione posizione ai piani, e dei relativi collegamenti elettrici, pulsante con collegamento al centro di soccorso h24.

5.1.8 PORTALI DI PIANO

Fornitura e posa in opera del rivestimento dei portali di piano in alluminio Composito Spazzolato tipo Dibond o equivalente di spessore minimo 3 mm. comprensivo di stampa digitale su numero di piano. Sono compresi i risvolti e/o pezzi speciali e l'eventuale struttura portante, gli ancoraggi, ecc. ed ogni altra lavorazione per dare l'opera finita alla regola dell'arte.

Tutti gli ascensori dovranno essere dotati inoltre di:

- Fotocellule con barriere ad infrarossi per prevenire gli infortuni dovuti allo schiacciamento tra le porte di piano e cabina in fase di chiusura;
- Sistema di ritorno al piano più basso in caso di mancanza di corrente elettrica;

5.1.9 OPERE INCLUSE NELL'APPALTO

Nell'importo a corpo sono comprese anche le seguenti opere e adempimenti:

- *opere provvisoriale di qualsiasi genere e natura;*
- *tutte le assistenze murarie sia per le opere edili che per gli impianti;*
- *la consegna alla Stazione Appaltante delle certificazioni dei materiali utilizzati, rilasciate dalle case produttrici, con le indicazioni per la predisposizione del Manuale d'Uso e di Manutenzione, nonché la dichiarazione di corretta posa in opera secondo le indicazioni delle case produttrici e dei relativi collaudi;*
- *la messa in funzione e il collaudo di tutti gli impianti, con rilascio della documentazione tecnica di prima messa in funzione;*
- *la trasmissione dei certificati di conformità relativi agli impianti, completi di allegati e relazioni richieste;*



- *la necessaria e qualificata manodopera, gli apparecchi, gli strumenti di controllo e misura dell'energia e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove ed i collaudi richiesti.*

5.1.10 OPERE AGGIUNTIVE

- *Opere di raschiatura, rasatura e tinteggiatura sui corpi scala degli ascensori A e B.*
- *Installazione di recinzione metallica nel locale pulegge dell'ascensore B per separazione zona pulegge da zona quadro elettrico ascensore D e passaggio per accesso al terrazzo.*
- *Sverniciatura e verniciatura della rete metallica del vano corsa dell'ascensore B.*
- *F.O. di nuova tettoia su chiostrina ascensore C.*

5.1.11 MATERIALI

Tutti i materiali impiegati dovranno avere la marcatura CE per i prodotti per i quali è prevista, come richiesto dalla Direttiva 89/106/CE.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la realizzazione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L., rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può essere comprovata da un attestato di conformità rilasciato dal produttore corredato da idonea documentazione e/o certificazione.

Prima della posa dei materiali, dovranno essere consegnate alla D.L. la documentazione e le certificazioni dei materiali da impiegare, emesse dalle ditte produttrici, per le opportune verifiche, accertamenti ed autorizzazioni scritte.

Impianti Elevatori (10 fermate) cd. centrale e destro

Per i primi due ascensori, i lavori di revamping si concentrano sull'aggiornamento tecnologico, meccanico ed estetico, prevedendo la totale sostituzione dei componenti più obsoleti. Nel dettaglio:

- **Apparato Motore e Sicurezze:** È prevista l'installazione di un dispositivo di emergenza elettronico per le porte automatiche, in grado di intervenire in caso di mancanza di energia. L'attuale quadro di manovra verrà rimpiazzato con un moderno quadro elettronico a norma EN 81 di tipo *simplex*. L'intero blocco motore subirà un importante aggiornamento con la fornitura di un nuovo argano predisposto per l'uso con inverter, completo di encoder, e l'applicazione di una doppia bobina sul gruppo freno per un controllo più accurato del suo intervento. Il motore sarà alloggiato su un nuovo cavalletto in profilati d'acciaio dotato di tamponi antivibranti. Sul fronte delle sicurezze, si procederà alla sostituzione del limitatore di velocità, del relativo contatto elettrico e della linea elettrica di collegamento con il quadro.



- **Trazione e Sospensioni:** Saranno completamente sostituite le funi di trazione (con esecuzione dei serraggi e riscontri) e 4 tiranti di fissaggio all'arcata o al contrappeso.
- **Impianto Elettrico:** Il vano corsa sarà riqualificato elettricamente tramite la posa di nuove linee elettriche fisse e di nuovi cavi flessibili per l'alimentazione della cabina, dimensionati per gestire un elevato numero di conduttori e fermate.
- **Interventi in Cabina e ai Piani:** È prevista la revisione meccanica dell'operatore delle porte. L'estetica e la funzionalità della cabina saranno rinnovate mediante la sostituzione della botoniera (arricchita con display e segnalatore di carico eccessivo) e il rifacimento completo dei rivestimenti interni con laminati plastici antigraffio, comprensivi di nuova pavimentazione e luci di esercizio/emergenza (calcolati per cabine con capienza superiore a 4 persone). Infine, per questi due impianti, verranno installati **10 display di posizione e segnalazione guasto** ai rispettivi piani.

Impianto Elevatore (8 fermate) cd. *sinistro*

Il computo relativo al terzo ascensore ricalca quasi integralmente le lavorazioni strutturali, elettriche e di cabina previste per i primi due impianti (argano, quadro, funi, rivestimenti cabina, linee elettriche). Tuttavia, presenta alcune differenze sostanziali nelle quantità e nelle forniture aggiuntive:

- **Display ai piani:** A differenza dei primi due impianti, per questo ascensore è prevista l'installazione di soli **8 display di posizione e segnalazione guasto** ai piani.
- **Accessibilità in Cabina:** Oltre alla botoniera standard computata inizialmente, è esplicitamente richiesta la fornitura di una **pulsantiera di cabina in acciaio dotata di lettura Braille e display**, migliorando così notevolmente l'accessibilità dell'impianto per gli utenti con disabilità visiva.
- **Revisione Sospensioni:** A differenza degli impianti 1 e 2, il terzo computo prevede un importante intervento meccanico aggiuntivo: la **revisione completa di 8 sospensioni di piano**, che include la sostituzione dei componenti di trasmissione e dei contatti elettrici. Questo porta il quadro economico di questo specifico impianto a un totale stimato lievemente inferiore, in valore unitario, rispetto a quello dei primi due impianti.



6. NORME APPLICABILI

Le norme generali applicabili sono le seguenti:

- D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 “Regolamento recante le norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.
- Decreto Ministeriale 37/2008 dispone il “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, tra i quali compaiono anche ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti simili, definiti “impianti di sollevamento di persone o di cose”.

Le norme della famiglia UNI 10411 applicabili alle modifiche degli ascensori esistenti sono le seguenti:

- [UNI 10411-1: 2014](#) – Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE.
- [UNI 10411-2: 2014](#) – Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE.
- [UNI 10411-3: 2016](#) – Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1
- [UNI 10411-4:2016](#) – Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2.
- [UNI 10411-5: 2017](#) – Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1.
- [UNI 10411-6:2017](#) – Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla norma UNI EN 81-2.

IL PROGETTISTA
Ing. Giovanni Leone





ACI Informativa
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. **LAV0021E26**

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



A.C.I. INFORMATICA
 via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
 C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
 Ing. Giovanni Leone
 C.I.G.: B460EA9C8
 Studio di PROGETTAZIONE

eVe.Ma.
 progetti srl
 Via Poale, 1100a
 40138 Ferrara (FE)
 tel. +39 05227245
 pec: ve.ma@ve.maprogetti.com
 e-mail: stru@ve.maprogetti.com
 www.ve.maprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
 Ing. Domenico MASCANDARO


Collaboratori e Consulenti
 Ing. Cesare FERRARA
 Ing. Matteo IEZZI
 Ing. Cesare FERRARA

CODICE ELABORATO **EG_ST_01**


Carpenterie
 Spiccato Pilastri e Setti

Vulnerabilità
 P.F.T.E.
 Definitivo
 Esecutivo
 Strutture
 Antincendio
 Architettura
 Impianti
 Sicurezza
 Amministrativo
 Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione N.	del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Revisione N.	del
	Revisione N.	del
	Redatto da: Ing. C.F.	Controllato da: Ing. D.M.
		Approvato da: Ing. D.M.



KEYPLAN



A.C.I. INFORMATICA
 via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
 C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
 Ing. Giovanni Leone
 C.I.G.: B460EA9C8

Studio di PROGETTAZIONE
eVe.Ma.
 progetti srl
 Via Poale, 11036
 40138 Ferrara (FE)
 tel. +39 05227494
 pec: ve.ma@ve.ma.it
 e-mail: studio@emaprogetti.com
 www.ve.ma.it

Coordinatore della Progettazione
 Ing. Domenico MASCANDARO

Collaboratori e Consulenti
 Ing. Cesare FERRARA
 Ing. Matteo IEZZI
 Ing. Cesare FERRARA



CODICE ELABORATO
EG_ST_02

Carpenterie
 Primo Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Anticendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da: Approvato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M. Ing. D.M.



A.C.I. INFORMATICA
 via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
 C.F.: 00405030586 - P.IVA: 0088311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
 Ing. Giovanni Leone
 C.I.G.: B460EA9C8

Studio di PROGETTAZIONE
eVe.Ma.
 progetti srl
 Via Riale, 110/8
 40138 Ferrara (FE)
 Tel. +39 052237945
 Fax +39 052237946
 e-mail: strutt@emprojet.com
 www.emprojet.com

Coordinatore della Progettazione
 Ing. Domenico MASCANDARO

Collaboratori e Consulenti
 Ing. Cesare FERRARA
 Ing. Matteo IEZZI
 Ing. Cesare FERRARA



Codice Elaborato
 EG_ST_03

Carpenterie
 Secondo Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Anticendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da: Approvato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M. Ing. D.M.



A.C.I. INFORMATICA
 via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
 C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
 Ing. Giovanni Leone
 C.I.G.: B460EA9C8
 Studio di PROGETTAZIONE
eVe.Ma. progetti srl
 Via Poale, 1103a
 40138 Ferrara (FE)
 Tel. +39 052237945
 Fax +39 052237946
 e-mail: studioprogetti@emprogetti.com
 www.emprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
 Ing. Domenico MASCIANDARO

Collaboratori e Consulenti
 Ing. Cesare FERRARA
 Ing. Matteo IEZZI
 Ing. Cesare FERRARA

CODICE ELABORATO
EG_ST_04

Carpenterie
 Terzo Impalcato



Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100
 FORMATO TAVOLA: A1 mod.

Prima emissione		del 14/03/2025
Revisione	N.	del
Revisione	N.	del
Revisione	N.	del
Redatto da:	Controllato da:	Approvato da:
Ing. C.F.	Ing. D.M.	Ing. D.M.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8
Studio di PROGETTAZIONE

eVeMa
progetti srl
Via Reale, 1 10106
00188 Roma (RM)
Tel. +39 066 437948
pac.ve@evema.com
e-mail: strutture@evemaprogetti.com
www.evemaprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASCANDARO

Collaboratori e Consulenti
Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Matteo IEZZI
LABORATORIO SISMICA
Ing. Cesare FERRARA
R.L.S.V.

CODICE ELABORATO **EG_ST_05**




Carpenterie
Quarto Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M.
		Approvato da:
		Ing. D.M.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

**"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
SEDE A.C.I. INFORMATICA
VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"**

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8

Studio di PROGETTAZIONE



Via Reale, 1101bis
00188 Roma (RM)
Tel. +39 066 437948
pac.ve@vermagprogetti.com
e-mail: strutture@vermagprogetti.com
www.vermagprogetti.com


Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASCIANDARO

Collaboratori e Consulenti

Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Matteo IEZZI
CALCOLO SISMICO

Ing. Cesare FERRARA
R.L.S.V.



CODICE ELABORATO
EG_ST_06

Carpenterie
Quinto Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo




Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100

FORMATO TAVOLA: A1 mod.


Prima emissione		del 14/03/2025
Revisione	N.	del
Revisione	N.	del
Revisione	N.	del
Redatto da:	Controllato da:	Approvato da:
Ing. C.F.	Ing. D.M.	Ing. D.M.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003
"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8
Studio di PROGETTAZIONE
eVeMa
progetti srl





Via Riale, 1101a
00188 Roma (RM)
Tel. +39 06 437748
pac.ve@vemaprogetti.com
e-mail: strutture@vemaprogetti.com
www.vemaprogetti.com
Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASCIANDARO
Collaboratori e Consulenti
Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Matteo IEZZI
CALCOLO STRUTTURALE
Ing. Cesare FERRARA
R.L.S.V.

CODICE ELABORATO
EG_ST_07
Carpenterie
Sesto Impalcato
 Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo
 Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M.
		Ing. D.M.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8
Studio di PROGETTAZIONE

eVeMa
progetti srl

Via Rialto, 1101bis
00185 Roma (RM)
Tel. +39 066 437948
fax +39 066 437949
e-mail: strutture@evemaprogetti.com
www.evemaprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASCIANDARO

Collaboratori e Consulenti
Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Matteo IEZZI
CALCOLO E VERIFICA
Ing. Cesare FERRARA
R.L.S.V.

CODICE ELABORATO
EG_ST_08



Carpenterie
Settimo Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da: Approvato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M. Ing. D.M.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA SEDE A.C.I. INFORMATICA VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8
Studio di PROGETTAZIONE

eVeMa
progetti srl
Via Reale, 1101bis
00188 Roma (RM)
Tel. +39 066 437948
fax +39 066 437949
e-mail: strutture@evemaprogetti.com
www.evemaprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASIANDARO

Collaboratori e Consulenti
Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Matteo IEZZI
LABORATORIO SISMICA
Ing. Cesare FERRARA
R.L.S.V.

CODICE ELABORATO
EG_ST_09




Carpenterie
Ottavo Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M.
		Approvato da:
		Ing. D.M.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003

**"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
SEDE A.C.I. INFORMATICA
VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"**

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8
Studio di PROGETTAZIONE

eVeMa
progetti srl


Via Reale, 1101bis
00188 Roma (RM)
Tel. +39 066 437948
fax +39 066 437949
e-mail: strutture@vemaprogetti.com
www.vemaprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASCIANDARO

Collaboratori e Consulenti
Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Matteo IEZZI
INGEGNERIA CIVILE

Ing. Cesare FERRARA
ALCANTARA



CODICE ELABORATO
EG_ST_10

Carpenterie
Nono Impalcato

Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo

Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100

Prima emissione del 14/03/2025

Revisione N. del

Revisione N. del




Revisione N. del

Redatto da: Controllato da: Approvato da:

Ing. C.F. Ing. D.M. Ing. D.M.


FORMATO TAVOLA: A1 mod.

NOTA:
Verificare tutte le quote planimetriche ed altimetriche in cantiere



A.C.I. INFORMATICA
via Fiume delle Perle 24, 00144 - Roma
C.F.: 00405030586 - P.IVA: 00883311003
**"VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
SEDE A.C.I. INFORMATICA
VIA FIUME DELLE PERLE, 24 ROMA"**

Responsabile Unico Progetto:
Ing. Giovanni Leone
C.I.G.: B460EA9C8
Studio di PROGETTAZIONE
eVeMa
progetti srl



Via Reale, 11010a
00188 Roma (RM)
Tel. +39 066 437548
pac. info@evema.it
e-mail: strutture@evemaprogetti.com
www.evemaprogetti.com

Coordinatore della Progettazione
Ing. Domenico MASCIANDARO
Collaboratori e Consulenti
Ing. Cesare FERRARA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Matteo IEZZI
INGEGNERIA CIVILE
Ing. Cesare FERRARA
ALCANTARA

CODICE ELABORATO
EG_ST_11

Carpenterie
Decimo Impalcato

- Vulnerabilità P.F.T.E. Definitivo Esecutivo
 Strutture Antincendio Architettura Impianti Sicurezza Amministrativo Geologia

SCALA 1:100	Prima emissione	del 14/03/2025
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
	Revisione	N. del
FORMATO TAVOLA: A1 mod.	Redatto da:	Controllato da: Approvato da:
	Ing. C.F.	Ing. D.M. Ing. D.M.



ACI Informatica

Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. **LAV0021E26**

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)



Sommario

ABBREVIAZIONI	5
DEFINIZIONI	6
PREMESSA.....	7
PARTE PRIMA	8
CAPO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO NORMATIVO	8
Art. 1. Oggetto	8
Art. 2. Tipologie di interventi	9
Art. 3. Ammontare dell'appalto	13
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni	13
Art. 5. Categorie dei lavori	15
Art. 6. Contratto Esecutivo	16
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	17
Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	17
Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e del Contratto esecutivo	17
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	19
Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore	20
Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio, sede operativa direttore cantiere	20
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	21
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	22
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	22
Art. 14. Durata del Contratto Normativo.....	22
Art. 15. Consegna e inizio dei lavori	23
Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori	24
Art. 17. Proroghe	25
Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	25
Art. 19. Penali	25
Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	27
Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione	28
Art. 22. Responsabile Unico del Progetto ed Ufficio di Direzione Lavori.....	29
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	29
Art. 23. Remunerazione degli interventi.....	29
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera	30
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	30
Art. 25. Anticipazione corrispettivo contratto esecutivo.....	30
Art. 26. Pagamenti	31
Art. 27. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato	34
Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	35
Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	36
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	36



Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti	36
CAPO 6 - GARANZIE.....	37
Art. 33. Garanzia definitiva	37
Art. 34. Riduzione delle garanzie	38
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	39
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	40
Art. 37. Call Center e servizio MAIL.....	40
Art. 38. Riprese video-fotografiche	40
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	40
Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	40
Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	44
Art. 41. PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....	45
Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento	45
Art. 43. POS-Piano Operativo di Sicurezza	46
Art. 44. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	46
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	47
Art. 45. Subappalto.....	47
Art. 46. Pagamento dei subappaltatori.....	50
Art. 47. Distacco Manodopera	51
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	51
Art. 48. Accordo bonario e transazione.....	51
Art. 49. Definizione delle controversie	52
Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	52
Art. 51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	53
Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori	54
Art. 53. Effetti e disciplina della risoluzione.....	57
Art. 54. Recesso dal Contratto Normativo per intervenuta inefficacia del contratto	58
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	58
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	58
Art. 56. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo	59
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	60
Art. 58. Collaudo contabile finale	60
CAPO 12 - NORME FINALI	60
Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	60
Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	62
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	63
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	63
Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali.....	64
Art. 64. Conformità agli standard sociali	66
Art. 65. Custodia dei cantieri.....	67
Art. 66. Cartello di cantiere	67
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse	67



Art. 68. Criteri Ambientali Minimi – materiali e requisiti.....	68
PARTE SECONDA.....	68



ABBREVIAZIONI

Codice: Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2013, n. 23;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.lgs. 36/2023;

T.U.S.L.: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento con il quale si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse Edili;

Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto;

C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;



DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE: ACI INFORMATICA SPA

ESECUTORE/APPALTATORE/ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto del Contratto;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto;

PREZZARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente C.S.A. ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

IMPORTO DELCONTRATTO: importo di cui all'art. 3 del presente C.S.A.



PREMESSA

La presente Relazione Tecnica illustra gli interventi di ammodernamento e revamping impiantistico ed elettronico di n. 3 impianti elevatori situati presso la sede di ACI Informatica S.p.A.. L'edificio è ubicato in via Fiume delle Perle n. 24 a Roma. L'intervento scaturisce dalla Richiesta di Acquisto (RDA) n. 12 del 23/01/2026, trasmessa alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica.

Attualmente, i 3 impianti elevatori presentano un quadro di grave criticità manutentiva legato alla loro vetustà. Nel recente periodo, tali impianti sono stati soggetti a importanti e duraturi fermo-impianti, rendendo gli interventi di revamping strettamente necessari. Tali lavori hanno lo scopo primario di migliorare le prestazioni, l'efficienza, la sicurezza, l'economicità e la vita utile degli impianti stessi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Leone, in qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP) nominato, coadiuvato per la fase di affidamento dalla Dott.ssa Daniela Barone, redige la presente al fine di definire i fabbisogni tecnici ed economici posti a base di gara.

ACI INFORMATICA SPA, per l'esercizio delle funzioni istituzionali nonché per la tutela della salute e della sicurezza dei terzi utilizzatori delle strutture immobiliari in uso, è tenuta a mantenere in buono stato manutentivo tutti i *luoghi di lavoro* così come definiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'all.IV al citato Decreto.

A tal fine, quindi, ha inteso provvedere all'approvvigionamento di un contratto d'appalto di lavori per operare l'ammodernamento di n.3 impianti elevatori ultraventennali installati presso la sede istituzionale in Via Fiume delle Perle, 24 – Roma, atteso l'incidere della vetustà di detti impianti nonché l'aumento più che lineare degli interventi manutentivi straordinari riparatori in corso d'anno.

Tenuto conto di quanto rappresentato, è mandato di ACI Informatica S.p.a. procedere ad affidare i lavori sopra cennati, tramite l'esperimento di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, c.1 lett.a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'acquisizione in oggetto è inserita nell'ambito della programmazione triennale dei lavori ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e trova la copertura economica relativa alla sua prima annualità nell'ambito del Budget 2026.



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica del Contratto Normativo

CAPO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO NORMATIVO

Art. 1. Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ammodernamento degli ascensori denominati "SINISTRO 8 FERMATE, CENTRALE 10 FERMATE E DESTRO 10 FERMATE" posti rispettivamente a servizio del Building sede di ACI INFORMATICA SPA, in Via Fiume delle Perle, 24 – Roma.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Non si è inteso suddividere l'appalto in Lotti territoriali/funzionali attesa la peculiarità specifica delle prestazioni ricercate in oggetto e del mercato di riferimento. Non è possibile, infatti, identificare parti di prestazione dotate di autonomia funzionale o prestazionale tali da rendere chiara ed economicamente conveniente per la struttura del mercato di riferimento la costituzione di Lotti.
6. La sede presso cui saranno eseguiti i lavori è:
Via Fiume delle Perle, 24 – Roma.
7. Si segnala all'attenzione dell'Assuntore l'assenza di particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto, e la non sottoposizione a vincolo della competente Sovrintendenza ai Beni Architettonici o Paesaggistici; l'Assuntore, con la firma del contratto, prende al contempo atto dell'importanza che riveste per la Committente la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.



8. Nel corso della durata del Contratto, la Committente potrà richiedere all'Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale o del suo quinto d'obbligo, anche di eseguire interventi di natura edile e/o impiantistica comprensive di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative poste a base di progetto della Committente sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Committente medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
9. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto.
10. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
11. Resta inteso fra le Parti che il Contratto non prevede alcun regime di esclusiva su quanto non strettamente afferente al suo oggetto specifico e che, pertanto, l'Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest'ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall'Assuntore per ogni specifica attività non direttamente contemplata dal presente CSA o non espressamente ordinata, in forza di legge, dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori nelle forme e nelle limitazioni prevista dal d.lgs. 36/2023
12. La definizione della natura degli interventi è riportata al successivo art. 4, comma 8.

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nell'ambito dei lavori oggetto del contratto, fermo restando la specifica elencazione delle attività desumibili dal Computo Metrico Estimativo allegato, si distinguono le seguenti principali tipologie di interventi valide per ciascuno dei 7 impianti elevatori oggetto di ammodernamento.
2. **QUADRO DI MANOVRA PROVVISORIO DI INVERTER**
Sostituzione dei gruppi di manovra elettromeccanici con nuovi sistemi a Microprocessori dotati di Controllo del motore a Frequenza Variabile.

Questo tipo di controllo, che oggi è di nuova tecnologia in materia di azionamenti per ascensori, consente di ottenere allineamenti al piano sempre perfetti, un maggior



comfort di marcia e, soprattutto, rilevanti risparmi sui consumi elettrici. Oltre ad aggiornare tecnologicamente gli impianti, verranno risolti definitivamente gli attuali problemi di affidabilità e continuità di funzionamento, migliorando nel contempo, la sicurezza generale.

Gli attuali quadri di manovra sono basati su di una tecnologia ormai superata, non più in grado di garantire la continuità di funzionamento e le prestazioni che è lecito attendersi da un ascensore.

In sintesi, i vantaggi dell'ammmodernamento possono essere sintetizzati come segue:

- *preciso livellamento degli arresti al piano (+- 1 cm) con eliminazione dei pericolosi dislivelli attuali;*
- *maggiore comfort di marcia con partenze ed arresti morbidi e senza strappi;*
- *rilevante risparmio sui costi per l'energia stimabili in circa il 40% rispetto ai tradizionali sistemi a due velocità;*
- *maggiore silenziosità di marcia per l'eliminazione degli obsoleti contatti meccanici nel vano di corsa sostituiti da componenti induttivi;*
- *maggiore silenziosità in sala macchine e quindi minor rumorosità nei locali circostanti, grazie al funzionamento dolce e all'eliminazione della maggior parte delle apparecchiature elettromeccaniche;*
- *maggiore durata e affidabilità di tutte le apparecchiature meccaniche, in particolare di freno e argano, non più soggette alle brusche sollecitazioni dell'attuale sistema.*

A ciò si aggiunga che l'installazione di un Quadro di Manovra munito di INVERTER è pienamente rispondente alla normativa UNI EN 81-80 "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti", approvata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione nel maggio 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.27 del 02.02.2006, con il vantaggio che con l'entrata in vigore di un nuovo Decreto attuativo della citata normativa avremmo impianti che – per quanto concerne il quadro di manovra – sono già conformi alla normativa senza necessità per il futuro di provvedere a nuovi interventi di manutenzione straordinaria.

3. RIFACIMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE VANO CORSA

Completo rifacimento delle linee elettriche rigide di collegamento fra le varie apparecchiature del vano corsa, quadro di manovra e locale macchina.

Tali linee, in tutto conformi alle norme CEI, saranno costituite da filo in rame di idonea sezione, adeguato grado di isolamento e protette da canalizzazioni in PVC.

Nuove linee elettriche di collegamento dal quadro di manovra nel locale macchinario ai dispositivi di sicurezza, comando e segnalazione installati nel vano di corsa, idoneamente dimensionate e canalizzate nonché, conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 10411 (Modifiche ad ascensori elettrici / idraulici preesistenti), UNI EN 81-1 (Regole di sicurezza per la costruzione di ascensori - Ascensori Elettrici).

Fornitura e posa in opera di nuovi cavi flessibili a conduttori multipli di tipo antinvecchianti, per il collegamento tra il quadro di manovra e la cabina.

I cavi saranno in tutto conformi alle norme CEI, completi di canalina protettiva, gaffette e quant'altro necessario per il fissaggio. Prove funzionali.



4. REVISIONE DI TUTTE LE SOSPENSIONI

Revisione generale dei meccanismi delle sospensioni di piano e sostituzione delle parti eccessivamente usurate.

La revisione è necessaria in quanto nelle attuali condizioni il cattivo stato delle serrature e dei relativi circuiti di controllo, determina frequenti fuori servizi dell'ascensore.

5. NUOVO DISPOSITIVO OPERATORE PORTE

Fornitura in opera di un nuovo operatore porte a frequenza variabile elettronico in luogo dell'esistente basato su tecnologia elettromeccanica.

Con questo intervento, verranno eliminati tutti i disservizi conseguenti all'usura dell'operatore attualmente installato, e verranno notevolmente migliorate le prestazioni generali dell'impianto. Ciò significa movimento fluido, bassi consumi, e possibilità di regolare separatamente la velocità delle porte in apertura e chiusura.

È così possibile massimizzare la velocità di apertura lasciando quella di chiusura entro limiti di sicurezza per il passeggero, riducendo i tempi complessivi delle porte a tutto vantaggio della capacità di trasporto.

Un'altra caratteristica del nuovo operatore è la trasmissione lineare del moto dal motore alle antine realizzata tramite cinghia dentata in gomma.

Fornitura e posa in opera di un nuovo operatore di azionamento delle antine della porta cabina, completo di parte motrice per il movimento automatico delle porte, dispositivi elettrici di controllo, staffe ed accessori di fissaggio.

6. IMPIANTO ELETTRICO DI CABINA CON NUOVI CORPI ILLUMINANTI

Rifacimento dell'impianto elettrico di cabina con esecuzione di linee elettriche in conduttori di I classe, idoneamente canalizzate e protette, collegante la morsettiera di cabina, con la bottoniera generale di comando, i contatti di sicurezza delle porte, le restanti apparecchiature e contatti elettrici vari. Verrà applicato un contro celino a faretti led

7. NUOVE PULSANTIERE A TUTTI I PIANI CON DISPLAY

Nuove pulsantiere di piano realizzate con piastre in acciaio a montaggio superficiale con pulsanti di chiamata con struttura conforme alla norma armonizzata UNI EN 81-70 (Regole di sicurezza per la costruzione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili) e illuminati mediante LED su attivazione.

8. PULSANTIERA DI CABINA

Fornitura e posa in opera di nuova bottoniera di cabina completa di pulsanti per la fermata ai piani, pulsante Alt, pulsante di Allarme nel colore regolamentare, display luminoso di segnalazione posizione ai piani, e dei relativi collegamenti elettrici, pulsante con collegamento al centro di soccorso h24.



9. PORTALI DI PIANO

Fornitura e posa in opera del rivestimento dei portali di piano in alluminio Composito Spazzolato tipo Dibond o equivalente di spessore minimo 3 mm. comprensivo di stampa digitale su numero di piano. Sono compresi i risvolti e/o pezzi speciali e l'eventuale struttura portante, gli ancoraggi, ecc. ed ogni altra lavorazione per dare l'opera finita alla regola dell'arte.

Tutti gli ascensori dovranno essere dotati inoltre di:

- Fotocellule con barriere ad infrarossi per prevenire gli infortuni dovuti allo schiacciamento tra le porte di piano e cabina in fase di chiusura;
- Sistema di ritorno al piano più basso in caso di mancanza di corrente elettrica;

10. OPERE INCLUSE NELL'APPALTO

Nell'importo a corpo sono comprese anche le seguenti opere e adempimenti:

- *opere provvisoriale di qualsiasi genere e natura;*
- *tutte le assistenze murarie sia per le opere edili che per gli impianti;*
- *la consegna alla Stazione Appaltante delle certificazioni dei materiali utilizzati, rilasciate dalle case produttrici, con le indicazioni per la predisposizione del Manuale d'Uso e di Manutenzione, nonché la dichiarazione di corretta posa in opera secondo le indicazioni delle case produttrici e dei relativi collaudi;*
- *la messa in funzione e il collaudo di tutti gli impianti, con rilascio della documentazione tecnica di prima messa in funzione;*
- *la trasmissione dei certificati di conformità relativi agli impianti, completi di allegati e relazioni richieste;*
- *la necessaria e qualificata manodopera, gli apparecchi, gli strumenti di controllo e misura dell'energia e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove ed i collaudi richiesti.*

11. OPERE AGGIUNTIVE OVE NECESSARIE

- *Opere di raschiatura, rasatura e tinteggiatura per piccole finiture sui corpi scala degli ascensori.*
- *Sverniciatura e verniciatura delle porzioni metalliche ammalmorate;*
- *Opere di minuta finitura edile o impiantistica per il corretto inserimento nei vani pre-esistenti dei portali e dei meccanismi porte.*

12. MATERIALI

Tutti i materiali impiegati dovranno avere la marcatura CE per i prodotti per i quali è prevista, come richiesto dalla Direttiva 89/106/CE.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la realizzazione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L., rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può essere comprovata da un attestato di conformità rilasciato dal produttore corredato da idonea documentazione e/o certificazione.



Prima della posa dei materiali, dovranno essere consegnate alla D.L. la documentazione e le certificazioni dei materiali da impiegare, emesse dalle ditte produttrici, per le opportune verifiche, accertamenti ed autorizzazioni scritte.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo previsto a base di computo è pari ad € 149'940,88 oltre I.V.A., di cui ribassabili 147'750,00 € per lavori e ulteriori 2'215,88 € per oneri interferenziali della sicurezza non assoggettati a ribasso.
2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita, sulla scorta della contabilizzazione delle opere effettivamente realizzate, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti.
3. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non è ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato quantificando i costi di sicurezza aziendali in misura presunta, salvo casi particolari, che saranno valutati in corso d'opera, e si assume pari ad € 2'215,88.
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

1. L'appalto è stipulato a **corpo**, comprendendo essenzialmente lavori di ammodernamento ed eventuali interventi complementari, nei limiti delle previsioni del Codice, di natura impiantistica ed affini.
2. All'appalto sarà data attuazione con:
 - a. la stipula, tra ACI Informatica SpA e l'Assuntore, di un **"Contratto d'appalto"** per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
3. Con la stipulazione del Contratto, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto di esecuzione nei limiti stabiliti dagli atti di affidamento.
4. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà necessaria, nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori.



5. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
6. Nell'importo dell'appalto sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere l'opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.
7. Gli interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari di aggiudicazione. Tutti i prezzi utilizzati per la remunerazione delle attività dovranno essere **ribassati della percentuale di ribasso offerto dal Assuntore in sede d'offerta economica**, anche quelli eventualmente desunti a valle di processo verbale di concordamento nuovo prezzo.
8. Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del D.L. e/o del RUP e/o del progettista) fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:
 - *lavori da eseguire in ambienti occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;*
 - *lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;*
 - *lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;*
 - *qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;*
9. Gli importi riportati per le singole voci di listino, al netto del ribasso effettuato in sede di offerta, dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati: all'importo così ottenuto andranno aggiunti i costi della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto esecutivo.
10. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
11. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione



- delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché gli oneri della sicurezza propri dell'Appaltatore.
12. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
 13. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei FIR-Formulari Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
 14. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi del soppresso articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, nonché in ragione dell'ALL. II.12 al D.lgs. 36/2023, i lavori sono classificati nella categoria OS4 – IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI: 149'940,88€ (**CLASSIFICA MINIMA I o lavori analoghi < 150k €**)
2. Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni afferenti, in via residuale, anche alla declaratoria di cui alla cat. SOA OG11 – Impianti tecnologici e, in via minoritaria, alla cat. SOA OG1 - *Edifici civili e industriali*.
3. In caso di partecipazione in forma raggruppata, è prescritta la qualificazione delle singole imprese del RTI in misura corrispondente alla quota dei lavori assunti, fermo restando che l'esecutore associato in RTI deve necessariamente essere in possesso di attestazione SOA se l'importo dei lavori complessivi è pari o superiore a 150.000 euro.
4. L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente capitolato, saranno richiesti con specifico contratto esecutivo, nei limiti definiti dal Contratto.
5. Ove l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a talune lavorazioni elencate all'art. 4, comma 8 (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, interventi di natura impiantistica complementari all'esecuzione di quelli principali), egli dovrà richiedere l'autorizzazione al subappalto



di dette lavorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalità di cui all'art. 45 del presente CSA.

Art. 6. Contratto d'appalto

1. Il Contratto d'appalto trova realizzazione per il tramite di un scrittura privata resa sotto le forme di legge nella quale sono indicati:
 - a. la **descrizione** e la **localizzazione** dell'intervento da eseguire;
 - b. il **termine di inizio lavori** ed il **termine di ultimazione** stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del Direttore Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - c. voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;
2. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Committente potrà fornire la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
4. L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. Prima della sottoscrizione del contratto esecutivo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:
 - a. *l'accettazione del cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;*
 - b. *ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modifica dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante;*
 - c. *il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'allegato XV del D.L.gs. 81/2008;*
 - d. *ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento;*
 - e. *dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.*
6. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d'intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all'interno degli stabili.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche per l'esecuzione del contratto di lavoro, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del contratto, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione:
 - a. Capitolato tecnico e suoi allegati,
 - b. Offerta economica dell'Appaltatore;
 - c. Contratto d'appalto;
 - d. Bando/Disciplinare/Lettera di invito di gara con relativi allegati;
 - e. Contratto d'appalto.
3. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto d'appalto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a. Il progetto tecnico assunto a base di gara ed i suoi relativi allegati;
 - b. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c. gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 8 del presente C.S.A.;
 - d. le polizze di garanzia;
 - e. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;



- f. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» per le parti non abrogate dal D.L.gs. 36/2023;
 - c. tutte le linee guida e i provvedimenti attuativi del D.L.gs. 36/2023, anche se approvati successivamente alla stipula del contratto normativo;
 - d. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - e. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
 - f. ogni Regolamento interno dell'ACI Informatica SpA approvato ufficialmente, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

3. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanati nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
4. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
5. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei relativi lavori, intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti



oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti, ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante; ciò anche qualora non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell' esecuzione.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto e in sede di avvio dei lavori, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al Contratto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipula del Contratto è subordinata:
 - a. alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - i. dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - ii. dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
 - iii. del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - b. alla presentazione di una **polizza assicurativa che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati**, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c. alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - d. se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano



comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

e. al versamento delle eventuali spese contrattuali;

4. Entro **10** giorni (dicasi **dieci**) consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del relativo Contratto.
5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipula del contratto nel termine fissato (anche per via elettronica) o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed all'affidamento del Contratto Normativo al secondo in graduatoria.
7. La stipula del contratto normativo avrà entro **60** giorni (dicasi **sessanta**) a decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace.

Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.L.gs. 36/2023.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le rispettive previsioni di cui all'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio, sede operativa direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il



cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente ad eventuali impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti esecutivi, nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.M.I. del 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.I. del 04/05/98 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5 e 6, del d.M.I. 16/02/07 e ss.mm.ii..
6. Tra gli obblighi dell'Assuntore rientra la predisposizione, a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell'Interno prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nel d.M. 16/02/07 e s.m.i. (Mod. CERT. REI - DICH. PROD. - DICH. IMP. o - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista



iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1994 o direttamente dall'installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall' installatore.

7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del d.M.22/01/08 n. 37.
8. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
9. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Durata del Contratto

1. Il Contratto avrà durata di **120** giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.
2. A fronte della mancata previsione dell'opzione di rinnovo, sin dal bando di gara/lettera di invito-disciplinare sarà prevista la possibilità di ricorrere all'eventuale proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del



- rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della una nuova procedura di gara, così come codificato dall'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione od il completamento di lavori richiesti con contratti esecutivi stipulati con la Stazione Appaltante prima di tale data, detto termine si intenderà protratto nel tempo per un periodo pari alla durata dei lavori indicata nel contratto applicativo relativo.
 4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere o proroghe del Contratto Normativo, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
 5. Le condizioni previste nel Contratto avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti esecutivi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti esecutivi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
 6. Non potranno essere stipulati contratti esecutivi dopo la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.
 7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal precedente comma 3.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna generale delle attività sarà effettuata entro e non oltre **15** giorni (dicasi **quindici**) dalla stipula del Contratto, previa convocazione dell'Assuntore. Solo dopo tale consegna si potrà dare corso all'esecuzione dei lavori.
2. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare. Il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (dicasi **cinque**) giorni e non superiore a **15** (dicasi **quindici**). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa



costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. **L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori relativi al contratto attuativo, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile/enti previdenziali. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Assuntore e degli eventuali subappaltatori.**
6. La sottoscrizione del contratto costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all'art. 19.
7. La sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
8. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti esecutivi e conseguente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale del Contratto Normativo, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Stante la natura del Contratto Normativo, gli interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo del Contratto esecutivo. L'Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi dell'art. 2 ed i termini di ultimazione che sono fissati in **120 giorni solari e consecutivi dalla consegna dei lavori**.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono lordi. Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza sarà autorizzata la relativa contabilizzazione all'interno del S.A.L. di competenza) esclusivamente a seguito:



- a. della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
- b. dell'emissione dell'attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo da parte del D.L.

Art. 17. Proroghe

1. Qualora l'Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili, può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga motivata del termine di esecuzione alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro **5** (dicasi **cinque**) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell'esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1, non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 19. Penali

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, secondo il seguente prospetto relativo all'**organizzazione del servizio**:
 - ✓ Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2:
 - 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - ✓ Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori:
 - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo.
2. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto ad ulteriori penali secondo il seguente prospetto:
 - a. **Mancata disponibilità dell'appaltatore a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri (più impianti elevatori)**
 - ✓ 200,00 € (duecentoeuro/00) al giorno per cantiere;



- b. **Mancata fornitura della documentazione tecnica/Amministrativa: POS, AS BUILT, preventivi, etc. rispetto al termine indicato dalla Committenza**
 - ✓ 100,00 per giorno di ritardo e per documento;
 - c. **Mancata comunicazione del personale presente in cantiere e/o la mancata esposizione di tesserini riconoscimento**
 - ✓ 300,00 € (trecentoeuro/00) per segnalazione;
 - d. **Mancata pulizia dell'area di cantiere e/o per mancata rimozione dei rifiuti**
 - ✓ 200,00 € (duecentoeuro/00) per segnalazione;
 - e. **Nel caso in cui venga trovato a lavorare presso il cantiere personale non regolarmente assunto dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore**
 - ✓ 1.500,00 € (millecinquecentoeuro/00) per persona;
 - f. **Per aver smaltito in modo inopportuno materiale o sostanze inquinanti, oltre alla denuncia agli organi di competenza**
 - ✓ 1.500,00 € (millecinquecentoeuro /00) per episodio;
 - g. **Per non aver comunicato subappalti e subforniture ai sensi del D.Lgs 36/2023, oltre alla denuncia agli organi di competenza**
 - ✓ 1.500,00 € (millecinquecentoeuro /00) per subappalto non autorizzato;
 - h. **Per ritardo nella consegna della quarta copia del formulario rifiuti**
 - ✓ 50,00 € (cinquantaeuro /00) per giorno per documento;
3. In ogni caso, la sommatoria delle penali applicate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del **10%** (dicesi **dieci per cento**) dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà della Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso, la Committente potrà risolvere l'intero Contratto per grave inadempimento dell'Esecutore.
4. Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto esecutivo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'ACI Informatica SpA, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell'Assuntore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa



- condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
 7. Nel caso in cui l'Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione del Contratto Normativo senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Per tutti i lavori, l'Assuntore dovrà consegnare, a richiesta esplicita del RUP ed entro e non oltre 5 gg. dalla data di invio di tale richiesta, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.

1. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
2. Il programma esecutivo presentato dall'Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
3. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
4. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi.



5. Gli interventi di demolizione e quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 07:30÷08:30 e 15:30÷18:30 o oltre, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto;
 - c. le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55.



Art. 22. Responsabile Unico del Progetto ed Ufficio di Direzione Lavori

Il Responsabile del Progetto svolge le funzioni e compiti previsti dall'art. 15 del Codice dei Contratti e dall'All.1.2 allo stesso.

1. La Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile Unico del Progetto, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.
2. L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli assistenti dell'Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.
5. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
6. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
7. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023 e dai relativi Allegati.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Remunerazione degli interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata a valersi sul contratto.

1. Il codice identificativo gara (CIG) relativo al contratto, verrà indicato dalla Stazione Appaltante. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture.
2. Le opere saranno computate a corpo. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli contratti esecutivi. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti e dai suoi allegati.



4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all'art. 4. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa del Direttore dei lavori/RUP.
5. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:30 dei giorni feriali, si applicano le seguenti disposizioni.
7. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **25%** (dicesi **venticinque per cento**) della paga oraria.
8. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **10%** (dicesi **diecipercento**) della paga oraria.
9. Per lavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20%** (dicesi **ventipercento**) della paga oraria.
10. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **35%** (dicesi **trentacinque per cento**) della paga oraria.
11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. Anticipazione corrispettivo contratto esecutivo

1. Sul contratto attuativo, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.L.gs. 36/2023, sarà concessa, a fronte di richiesta tracciata, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale.



2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto esecutivo, in maniera direttamente proporzionata al totale del valore del contratto quadro ovvero mediante una trattenuta del 20% applicata a ciascun Certificato di Pagamento/Conto Finale/SAL.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione - ove richiesta - è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Art. 26. Pagamenti

1. La liquidazione dei lavori svolti nell'ambito del Contratto avverrà per Stati di Avanzamento Lavori – S.A.L. che genereranno il pagamento in acconto ad ogni raggiungimento di lavori aventi un controvalore pari ad **€ 100.000,00** (dicasi **€ centomila/00**). Resta salva la facoltà dell'assuntore di richiedere la liquidazione delle lavorazioni con un'unica rata di Conto Finale a valle dell'avvenuto rilascio degli atti contabili previsti (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità) a cura del Direttore dei Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel®/.dcf con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno due foto digitali per ogni singolo intervento.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori per i singoli contratti esecutivi



- è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zerovirgolacinquantapercento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.
4. Entro **30 (trenta)** giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - i. *Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*
 - b. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - i. *I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.*
 5. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **30** (dicesi **trenta**) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Committente.
 6. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI Informatica SpA, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'ACI Informatica SpA. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
 7. La fattura dovrà essere intestata a: ACI Informatica SpA (Codice Univoco **N5BL4E**) - via Fiume delle Perle, 24 00144 – Roma, Codice Fiscale: **00405030586** - CODICE IPA: **JBQHBQLP** ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'ACI Informatica SpA.
 8. L'Appaltatore prende atto della circostanza che ACI INFORMATICA adotta il proprio sistema gestionale integrato e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno la necessità eventuale di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà della ACI INFORMATICA SPA compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.



9. In caso di ritardo nei pagamenti imputabile alla committente verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla parte pubblica.
10. Le contabilità dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la presentazione dei previsti allegati.
11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90** (dicasi **novanta**) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e - comunque - non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
12. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario, in ottemperanza delle disposizioni sulla **tracciabilità dei flussi finanziari**, così come disposto dall'art. 3 della l. 136/2010. L'Aggiudicatario dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo), alle commesse pubbliche. L'Aggiudicataria si impegna a comunicare all'ACI Informatica SpA ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L'Aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'ACI Informatica SpA, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. L'Aggiudicataria accetta che l'ACI Informatica SpA provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L'Aggiudicataria riconosce all'ACI Informatica SpA la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
13. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice, **il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:**
 - a. all'acquisizione di ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;



- b. all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - c. alla trasmissione, qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista relative allo stato di avanzamento precedente;
 - d. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - e. al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra;
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15** (dicasi **quindici**) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2.
15. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
16. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 27. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudato

1. Il Conto Finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di 45 giorni (dicasi **quarantacinque**) dall'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto esecutivo.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione.



3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15** giorni (dicasi **quindici**); se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26,, nulla ostando, dovrà essere corrisposta entro **60** giorni (dicasi **sessanta**) dall'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 26, comma 6.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** mesi (dicasi **ventiquattro**) dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 28. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi **30** giorni (dicasi **trenta**) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi **60** giorni (dicasi **sessanta**) di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (dicasi otto) punti percentuali (ex art. 2 D.lgs. 192/2012).
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.



4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4, per causa imputabile alla Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Opera per il contratto la clausola di revisione prezzi prevista e descritta dall'art. 60 del dlgs. 36/2023, secondo i limiti e le prescrizioni ivi contenute.

Art. 31. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

L'ACI Informatica SpA in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'ACI Informatica SpA si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo



strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 33. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al **5%** (dicasi **cinque per cento**) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15 giorni** (dicasi **quindici**), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 31 del 2018. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti esecutivi, nel limite massimo dell' 80% (dicasi ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 53 e 117 del D.L.gs. 36/2023, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (dicasi **venti per cento**), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato



di regolare esecuzione/collaudo del Contratto Normativo di cui all'art. 58 del presente C.S.A., fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.
8. Ai sensi dell'articolo 117 del D.L.gs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 34. Riduzione delle garanzie

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 53 del Codice, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 106 e 117 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.13, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti al **50%** (dicasì **cinquanta per cento**) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO



- 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
 3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 primo capoverso è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/210.
 4. In deroga al comma 3, il possesso del requisito di cui al primo capoverso del comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **€ 1.000.000,00** (dicasi euro **un milione**). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura della garanzia deve coprire l'intera durata del Contratto, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del "**certificato di regolare esecuzione/collaudato**" di cui all'art. 58.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

1. Le garanzie assicurative di cui al comma 1 sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvato e vigente.
2. Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68 del d.lgs. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Call Center e servizio MAIL

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire un Call Center (reperibilità) che sarà attivo per il periodo non coperto dall'apertura dell'ufficio dell'Appaltatore.
2. In particolare il Call Center dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa o mobile, per segnalare la necessità di esecuzione di interventi di somma urgenza dalle ore 18:30 alle ore 07:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:30 del giorno prefestivo alle ore 07:30 del giorno successivo alla festività.
3. La costituzione del Call Center dovrà presupporre, da parte del concorrente:
 - a. la disponibilità di strutture ed attrezzature adeguate;
 - b. la disponibilità di almeno una linea telefonica diretta e di una per il servizio MAIL dedicate per tale attività di Call Center;
 - c. la registrazione cartacea ed informatica delle chiamate ricevute e del relativo oggetto.

Art. 38. Riprese video-fotografiche

1. L'Esecutore, dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dalla Direzione dei Lavori.
2. La realizzazione delle riprese video/fotografiche sarà necessaria per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, predisporrà un DUVRI radice che, prima della consegna generale dei lavori, sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nel Contratto e dei dati identificativi dell'Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti esecutivi ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso TUSL, il "PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento" che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.

3. Per la natura dei servizi messi a bando si potrebbe verificare l'eventualità dell'interruzione della procedura del D.U.V.R.I., dando corso agli adempimenti del Titolo IV (Cantieri), la cui stima dei costi della sicurezza dovrà essere valutata in funzione della tipologia di intervento.
4. Per tali interventi la tabella di cui sotto dà delle indicazioni sulle modalità di attuazione degli strumenti relativi alla sicurezza:

Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/ogg	Verifica Id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PIMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO	Nei casi previsti
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	---	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	---	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Non va considerata la redazione del P.S.S. visto che l'art. 131 del D.lgs. n.163/2006 è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023, ed anche il "correttivo" D.lgs. n. 56/2017 non prevede nulla in merito.

5. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
6. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel "Verbale della riunione di coordinamento".
7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro **30** (dicasi **trenta**) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;



- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c. ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dell' esatta ragione sociale, nonché i numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;
- d. la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
- e. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL;

ed entro **5** (dicasi **cinque**) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti esecutivi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini/giorno:

- g. il **POS**, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;
 - h. il **POS** di ciascuna impresa operante in cantiere.
8. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
- a. dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1 lettera d), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34,



- commi 1 lettera e), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
9. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell'inizio dei lavori e comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all'art. 19.
 10. Il PSC nonché il POS, costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.
 11. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo Contratto Applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
 12. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
 13. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
 14. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "RLS-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
 15. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
 16. L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del proprio Direttore di Cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
 17. Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento sia per il Direttore dei Lavori sia per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza sui lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direttore dei Lavori.
 18. Il Direttore di Cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - a. Piano Operativo di Sicurezza;
 - b. Registro Infortuni vidimato dall'ASL;



c. Registro delle Presenze.

19. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
20. Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richiamare per iscritto l'Esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del contratto.
21. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all' articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.



Art. 41. PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PSC predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a. qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15;
 - b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 18.

Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modifica o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS ovvero a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di **3** (dicasi **tre**) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **3** (dicasi **tre**) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni



- non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43. POS-Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto TUSL, comprende il **DVR**-Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4 lettera e) sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.
5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

Art. 44. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio,



Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC ed il POS formano parte integrante dei contratti esecutivi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti esecutivi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e decadenza dell'intero Contratto Normativo.
5. Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45. Subappalto

1. Come previsto dall'art. 119 del Codice è consentito il ricorso al subappalto, ferma la necessità di indicare nella domanda di partecipazione le categorie di lavori, nell'ambito delle categorie SOA scorporabili, che si intendono subappaltare.
2. **Il subappaltatore dovrà essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.**
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto esecutivo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
5. L'affidamento in subappalto ovvero in cottimo è consentito, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante**, alle seguenti **condizioni**:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice Appalti;
 - b) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione di tale indicazione



comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà **vietato per tutti i contratti esecutivi** e non potrà essere autorizzato;

c) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1. di copia autentica del contratto di subappalto, a richiesta della stessa, **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun Contratto esecutivo**; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla stessa:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale del Codice Appalti;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le



ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;

- il subappalto è **vietato**, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (dicasi **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2%** (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 10.000,00 € (dicasi diecimila), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (dicasi **quindici**) giorni lavorativi.

3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile e gli enti assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS di cui all'articolo 131, comma 2 lettera c), del Codice in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una



dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
7. Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del TUSL ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
8. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto e l'intero Contratto Normativo in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
9. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 del D.lgs. 36/2023 ed ai fini dell'articolo 48 del presente CSA è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicasì **due per cento**) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a **100.000,00 €** (dicasì **centomila**) e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al **50%** (dicasì **cinquanta per cento**) dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
10. Ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 ed ai fini dell'articolo 46 del presente CSA non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
11. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

1. Si applica l'art. 119, comma 8 del D.L.gs.36/2023.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:



- a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2;
 - b. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c. alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.
3. Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all'Appaltatore l'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Esecutivi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

Art. 47. Distacco Manodopera

1. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti salvo preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L'autorizzazione al distacco potrà essere rilasciata solo previa comunicazione dell'appaltatore nelle stesse forme previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (dicasi **due per cento**) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € (dicasi **centomila euro**).
3. L'autorizzazione al distacco è inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e l'interesse che nutre al distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48. Accordo bonario e transazione

1. Si applicano gli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023 relativamente a ciascun Contratto esecutivo.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (dicasi **sessanta**) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Ai sensi dell'articolo 212 del D.L.gs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (dicasi centomila euro), è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.



4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 49. Definizione delle controversie

1. Relativamente a ciascun Contratto esecutivo, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dei lavori del contratto esecutivo comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al **10%** (dicasi **dieci per cento**) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Ove, a valle delle attività in capo al RUP di cui al comma 1, l'Appaltatore confermi le riserve eventualmente iscritte sui documenti contabili, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto esecutivo e/o del Contratto Normativo è devoluta al Tribunale Ordinario competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del Contratto Normativo, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;



- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 26, del presente CSA.
 3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia *del libro unico del lavoro* di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell' autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (dicasi **cento euro**) a **500,00 €** (dicasi **cinquecento euro**) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (dicasi **cinquanta euro**) a **300,00 €** (dicasi **trecento euro**). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto normativo e dei contratti esecutivi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.



2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - b. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - c. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - d. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - e. per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52 comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (dicasi **quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a **180 (centottanta)** giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b. in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 122, 123 e 124 del D.lgs. 36/2023.



2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a. mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti esecutivi;
 - b. mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 15.In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi PEC-MAIL.

3. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto Normativo e dei Contratti Esecutivi in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sarà anche indicata la data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:
 - a. qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni automaticamente escludenti ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - e. su proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella Fase Esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
 - f. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - g. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - h. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - i. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023;



- j. decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- k. ritardo nell'esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del medesimo Contratto Applicativo;
- l. ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti esecutivi, per n. 5 volte anche non consecutive;
- m. mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive;

le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k) comportano la risoluzione dell'intero Contratto Normativo.

4. Costituiscono causa di risoluzione del Contratto e dei Contratti Esecutivi in corso, previa messa in mora di **15** (dicasi **quindici**) giorni, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed anche se relative ad un singolo contratto applicativo:
- a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.

5. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti esecutivi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (dicasi **quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del D.l.gs. 36/2023. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti esecutivi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,



all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

7. Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 36/2023 ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo del Contratto Normativo e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo al Contratto revocato applicato alla quota parte di Cpntratto residua;
 - ii. le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3 lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 53. Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita PEC MAIL, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore della Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di mancata riconsegna dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dalla Committente e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **100,00 €** (dicasi **euro cento**), salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.



Art. 54. Recesso dal Contratto Normativo per intervenuta inefficacia del contratto

1. La Committente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti esecutivi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Assuntore con PEC.
3. L'Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L'Assuntore non ha ulteriori diritti sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'Appalto Quadro da parte della Committente.
6. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (*Codice del processo amministrativo*).
7. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1 del citato articolo 121, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
8. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo, il Direttore dei Lavori entro **20** (dicasì **venti**) giorni redige il Certificato di Ultimazione dei Lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.



3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
4. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i Formulari Identificativi Rifiuto (FIR), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).

Art. 56. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori/collaudo è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli Contratti Esecutivi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
4. Per i contratti esecutivi di importo netto lavori inferiore a 30'000,00 €, il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (dicasi **tre**) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi **2** (dicasi **due**) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti esecutivi. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All'esito positivo di detti collaudi parziali l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "**as built**" relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.



6. L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovrà garantire per ciascun contratto applicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 mesi successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. In tale periodo l'Assuntore dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (dicasi **quindici**) giorni dalla scoperta.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Esecutivi vengono presi in consegna alla loro ultimazione a fronte di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra Direttore Lavori ed appaltatore..

Art. 58. Collaudo contabile finale

1. Entro **180** (dicasi **centottanta**) giorni dalla data di scadenza del Contratto Normativo indicata all'articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti esecutivi, la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti esecutivi svolti nell'ambito del Contratto. Le risultanze della verifica contabile sull'andamento del Contratto verranno riportate in un "Certificato di collaudo".
2. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 34 del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art 37.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;



- b. ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
- e. la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- f. la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
- g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
- i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- j. la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- k. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico



- dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - m. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - n. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
 - o. il completo sgombero dei cantieri entro 3 (dicasì tre) giorni dall'ultimazione dei relativi lavori;
 - p. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;



- c. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate.
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto o anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Ente appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dalla stessa direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'appaltatore che dovrà provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all' Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo contratto applicativo.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l' inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori



- di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare



esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.

7. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 64. Conformità agli standard sociali

- I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere accettata integralmente dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.
- Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - i. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - ii. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - iii. accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - iv. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - v. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.



- La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **€ 200,00** (dicasi **duecento euro**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 65. Custodia dei cantieri

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati da ciascun Contratto Applicativo nel numero necessario esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - d) il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.



4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, restano a carico della Stazione Appaltante.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata da legge.

Art. 68. Criteri Ambientali Minimi – materiali e requisiti

1. Il presente bando si connota secondo i principi di tutela che prevede l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP). I criteri ambientali minimi adottati sono stati definiti dal PAN GPP approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e si intendono interamente richiamati, ed obbligatori per il fornitore.
2. Si precisa che criteri ambientali minimi riferiti ai materiali possono non essere applicati solo nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali o non associabile ai criteri previsti, cioè che l'intervento di manutenzione non mira alla completa sostituzione di un materiale e relativa posa ma solo al ripristino funzionale di una parte o che la disposizione prevista non sia applicabile. Nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali il materiale da utilizzare dovrà essere conforme a quanto già installato.

PARTE SECONDA

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

La definizione tecnica dei lavori è rinvenibile dagli progettuali posti a base di gara e nei suoi documenti relazionali e grafico-descrittivi oltre che nelle previsioni di cui al presente CSA.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la "regola d'arte" in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all' art. 4, comma 8, del presente CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la "regola dell' arte" da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;



- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l'Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri od esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Assuntore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi di lavoro.

Alcuni interventi potranno essere, inoltre, richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l'esecuzione in concomitanza con l'assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell'anno: in questi casi l'Assuntore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all'art. 4.

Visto,

Il RUP

Ing. Giovanni Leone



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. LAV0021E26

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

Visto,

il RUP
ing. Giovanni Leone



ACI Informativa
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. LAV0021E26

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

QUADRO ECONOMICO
(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

Visto,

il RUP
ing. Giovanni Leone

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI COMMESSA

1)	VALORE LAVORI OS4		€ 147.725,00
3)	MANODOPERA EX ART. 41 di [1+2]		€ 51.703,75
A)	TOTALE BASE D'ASTA SERVIZI RIBASSABILE		€ 147.725,00
	Oneri attuazione dei piani di sicurezza ordinari/interf. 1,50% di A)		€ 2.215,88
	TOTALE VALORE CONTRATTO al lordo degli oneri sicurezza		€ 149.940,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 2	Variazioni ex art. 120 c. 3 lett.b) del d.lgs. 36/2023	0,00% di A)	€ 0,00
B 3	<i>Indagini :</i>		
	B 3.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0,00
	B 3.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0,00
	B 3.3 <i>Rilievi</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
B 4	Allacciamenti ai pubblici servizi :		€ 0,00
B 5	Imprevisti (CCT ex c.1 art. 215 dlgs. 36/2023 e art.7bis L.120/2020)	0,00% di A)	€ 0,00
B 6	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
B 7	Art.45 D.Lgs. n.36/2023:	2,00% di A2)	
	B 7.1 <i>RUP</i>		
	B 7.2 <i>Direttore Lavori/DEC</i>		€ 2.399,05
	B 7.3 <i>Assistenti tecnici/amministrativi</i>		
	B 7.4 <i>accantonamento (20% del 2%)</i>		€ 599,76
		tot.	€ 2.998,82
B 8	Spese per tecnici esterni	0,00% di A)	€ 0,00
B 9	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
B 10	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
B 12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0,00
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
	B 13.1 <i>Inpdap/Inps/CP</i>	0,00% di A	€ 0,00
	B 13.2 <i>I.V.A.</i>	22,00% di A+B5+B13.1	€ 32.499,50
	B 13.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	0,00% di B8	€ 0,00
	B 13.4 <i>I.V.A. su spese B3.1</i>	22,00% di B3.1	€ 0,00
		tot.	€ 32.499,50
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 35.498,32
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 185.439,19
ROMA, Li 31/03/2026		il Responsabile di fase della progettazione	
		ing. Giovanni Leone	



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. **LAV0021E26**

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

SCHEMA DI CONTRATTO

(ex art. 41, d.lgs. 36/2023)

CIG:

CUP:



CONTRATTO QUADRO NORMATIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA.

CIG: _____

CUP: _____

tra

ACI INFORMATICA SPA (di seguito anche "ACI"), con sede legale in Roma, via Fiume delle Perle, 24 – CAP: 00144 (P.I. 00883311003 - C.F. 00405030586), nella persona dell'ing. Stefano Carosi, Direttore Acquisti e Appalti autorizzato alla stipula del presente contratto

e

_____ (di seguito anche solo "**Appaltatore**") con sede legale in _____, via _____ n. ____, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Approvvigionamenti e centrale di Committenza n. _____ del _____ è stato autorizzato l'espletamento della TD n. _____ per la stipula di un appalto di lavori per l'ammmodernamento di n.1 impianto elevatore con logica triplex dal piano -3 al 4° e n.2 impianti elevatori con logica duplex dal 4° al 6° piano con chiamata dedicata ed esclusiva a comando, tutti installati presso la sede di Aci Informativa Spa, in via Fiume delle Perle 24 – Roma.
- con apposito provvedimento di nomina RUP assunto al prot. n. 209 del 26.1.2026, l'ing. Giovanni Leone, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Lavori e servizi tecnici immobiliari, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
- la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sulla piattaforma MEPA di Consip;



- la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato la prima offerta non anomala, secondo quanto indicato in Disciplinare/Capitolato d'Oneri, come da verbale n. ...del del Seggio Amministrativo di Gara e da proposta di aggiudicazione a firma del RUP assunta al prot.n.;
- con determinazione prot. n.del la procedura in argomento, previa verifica della proposta di aggiudicazione, è stata aggiudicata alla Società ;
- ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., sono state esperite tutte le richieste di informazioni antimafia di cui alla Banca Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo;
- è decorso il termine dilatorio dello *stand still* ai fini della stipula del contratto, non operando per le procedura negoziate;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta in sede di gara;
- la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative e dal Bando istitutivo di iscrizione all'interno del Mercato Elettronico della PA tenuto da Consip SpA;
- la Società dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico di Appalto Specifico, che qui si intende allegato e costituente parte integrale e sostanziale del presente Contratto Quadro;
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della propria offerta;
- la Società ha prestato garanzia sotto forma di, stipulata con, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- il numero di CIG rilasciato dall'ANAC per il presente Contratto è _____ e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente schema di contratto;
- la Società è in possesso delle polizze assicurative RCT/RCO giuste previsioni di capitolato, allegate al presente contratto;



- l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'ideale cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Art. 1) Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- delega per la sottoscrizione prot. n. _____ del _____, qui allegata sub "_____";
- (eventuale) procura speciale del _____ al dott. _____ (rappresentante dell'Appaltatore), qui allegata sub "_____";
- Offerta economica dell'Appaltatore, qui allegata sub "_____".

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Capitolato Tecnico di Appalto con allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");
- Progetto Tecnico del servizio e relativi allegati;
- Patto di integrità;
- Modulo sul conflitto di interessi potenziale;
- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n.36 del 2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____);
- Codice di Comportamento del personale dipendente dalla S.A. e della SIAS SpA;

1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato Tecnico con allegati;
- Offerta economica dell'Appaltatore;
- Contratto Quadro
- Disciplinare/Capitolato d'Oneri con relativi allegati;
- Contratto esecutivo.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.



Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

➤ SEDI:

AcI Informatica Spa, in Via Fiume delle Perle, 24 ed ogni sua consistenza immobiliare annessa o asservita.

➤ CONTRATTO:

il presente contratto, sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla aggiudicazione della procedura di gara.

➤ DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/DIRETTORE DEI LAVORI:

figura designata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, con le funzioni e le responsabilità attribuite dal medesimo articolo e dai relativi allegati.

Art. 2) Oggetto e importo dei lavori

2.1 Il presente contratto d'appalto di lavori definisce e predetermina le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Operatore economico aggiudicatario (di seguito denominato Assuntore o Appaltatore o Impresa) e la Stazione Appaltante.

La ACI INFORMATICA SPA, come sopra rappresentata, conferisce col sistema dell'affidamento tramite procedura MePA – TD, all'impresa XXXXXXXXXXXXXXXX corrente in XXXXXXXXXXXX alla XXXXXXXXXXXXXXXX, XX P.IVA = XXXXXXXXXXXXXXXX che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione di:

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N.1 IMPIANTO ELEVATORE CON LOGICA TRIPLEX DAL PIANO -3 AL 4° E N.2 IMPIANTI ELEVATORI CON LOGICA DUPLEX DAL 4° AL 6° PIANO CON CHIAMATA DEDICATA ED ESCLUSIVA A COMANDO, TUTTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI ACI INFORMATICA SPA, IN VIA FIUME DELLE PERLE 24 – ROMA, come meglio specificato nell'Allegato Capitolato Speciale d'Appalto ed ulteriormente descritto negli elaborati del progetto posto a base di appalto da parte dell'Amministrazione aggiudicataria.

Il lavoro verrà eseguito alle condizioni di seguito riportate, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole del buon costruire.

L'importo complessivo dei lavori, come risultato dall'esperimento della procedura di affidamento sopra descritta, ammonta ad € xxxxxxx (_diconsi euro xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) oltre Iva di cui € xxxxxxxxxx (_diconsi euro xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) per lavori a corpo, ed € Euro xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) per costi della sicurezza, oltre IVA come per legge.

Il corrispettivo risulta dall'offerta presentata dall'impresa e sottoscritta dalla stessa. Essendo il contratto stipulato "a corpo", il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o delle qualità della prestazione e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° c., del codice civile, fatte salve le clausole di revisione dei prezzi nei limiti e nelle forme di cui al d.lgs. 36/2023.



Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi richiesti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60 comma 3, lettera b) del Codice.

Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso e invariato per l'intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 3) Modalità esecutive ed oneri assicurativi a carico dell'appaltatore

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio dell'Amministrazione che ha la facoltà di far eseguire nuovamente le lavorazioni che essa ritenga non realizzate regolarmente, e ciò senza che l'impresa possa vantare diritto a speciale compenso. L'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le eventuali spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto.

Nel prezzo le parti congiuntamente e senza riserva alcuna intendono remunerati tutti i costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa



alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e nei suoi allegati.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni dovranno essere svolte con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Amministrazione e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

L'appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 4) Termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro giorni 140 (centoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori da parte della Direzione dei Lavori, che si realizzerà non oltre cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto, giusta disposizioni normative in vigore.

Art. 5) Pagamento dei lavori – divieto di cessione del contratto

Il corrispettivo dei lavori oggetto del presente contratto sarà eseguito per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) secondo le previsioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al presente contratto, emesso al raggiungimento delle percentuali ivi previste, certificate dal Responsabile del Procedimento, secondo le modalità stabilite dal Codice e dal Capitolato Speciale di Appalto che fa parte integrante del presente atto. Il saldo, pertanto, finale avverrà a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare esecuzione certificata dal Direttore dei Lavori, previa presentazione delle garanzie di legge.

Il contratto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto a terzi, fatte salve le previste facoltà di subappalto per l'esecuzione delle categorie di lavori ammesse a tale istituto, giusta disposizione del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 6) Penali, recesso e risoluzione

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore, sarà soggetto ad una penale a detrarsi sull'importo di conto finale o sul totale ammontare dell'appalto



pari all'uno per mille per ogni giorno lavorativo consecutivo di ritardo nella consegna dei lavori, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni indirettamente arrecati all'Amministrazione e quantificabili in seconda istanza. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall'impresa non ancora fatturati ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di agire per il ristoro del maggior danno subito né esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

ACI Informatica SpA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con 5 giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, salve le previsioni di garanzia minime previste dal D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto, qualora accerti grave inadempimento della Società agli obblighi inerenti allo svolgimento del Servizio.

La Stazione Appaltante ha facoltà, inoltre, di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata senza bisogno di messa in mora – salve le specifiche ulteriori ipotesi di cui ai successivi paragrafi - nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dei Servizi;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione dei Servizi;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - sospensione dei Servizi da parte della Società senza giustificato motivo;
 - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
 - mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010;
 - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui al D.lgs. 50/2016;
- La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché di affidare l'esecuzione dei Lavori o parte di essi a terzi in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con



indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei lavori e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 7) Obblighi dell'impresa

Fatto salvo quanto meglio definito nel Capitolato Speciale di Appalto, è fatto obbligo all'impresa di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione.

L'impresa è tenuta, inoltre, di sua iniziativa a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, a presentare, prima dell'avvio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui al T.U. n. 81/2008 e s.m.i., a porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne, ad adottare tutte le prescrizioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose, ad osservare gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti competenti contemplati nei contratti collettivi di lavoro. L'impresa si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della SIAS SpA, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti, le cui risultanze sono rappresentate nel D.U.V.R.I. allegato al presente contratto di appalto e di cui ne fa parte integrante.

L'appaltatore si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali, previa acquisizione sotto propria responsabilità delle procedure in essere presso detta sede.

Resta sempre a totale carico dell'impresa, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o collaborazione professionale diretta, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni



derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ove previsti, di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali dell'Amministrazione medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto;
- b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento;
- c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- d) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- e) eventuale subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori nonché l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di



obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;

h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;

i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dei committenti sulla corretta esecuzione del Contratto, ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

j) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

k) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 D.lgs. 36/2023, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo decreto), la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta, allo scadere del termine di cui al comma precedente, oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, D.lgs. 36/2023, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Stazione Appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Stazione Appaltante sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro



per i necessari accertamenti.

Art. 8) Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'impresa ha presentato garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali n. _____ codice controllo n. xx emessa in _____ in data _xx.xx.xxxx_ per l'importo di _€ xxxxxxxxxxxx,xx_ (_diconsi euro xxxxxxxxxxxxxxxx/xx) rilasciata da _____ Agenzia di _____ – SUBAGENZIA N.xx_ per tutti i rischi di esecuzione, a copertura dei danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

Inoltre l'impresa ha prestato polizza di assicurazione per danni di esecuzione per un importo pari a quello contrattuale e per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1'000'000,00, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, emessa da _____ corrente in _____ agen-zia _____ - _____, decorrente dalla data del _____, della validità a tutto il xx.xx.xxxx, quindi, in vigore alla data della presente stipula e da rinnovare in caso di durata dei lavori superiore a quanto sopra specificato.

Art. 9) Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di lavori, per quanto ad esso non vengano materialmente allegati, i seguenti documenti e precisamente:

- l'offerta economica
- la polizza di garanzia per i rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
- la polizza corrispondente della cauzione definitiva
- il capitolato speciale e prestazionale di appalto
- gli elaborati grafici e descrittivi a base di progetto, oltre gli elaborati di cui al T.U. n.81/2008 e s.m.i.
- i grafici di definizione e di progetto.

In caso di discordanze e/o disallineamenti di progetto emergenti dall'analisi dei precedenti documenti, vale prioritariamente il disposto di cui al CSA, quindi del computo metrico estimativo e dei prezzi unitari offerti, quindi delle tavole grafiche descrittive, quindi delle relazioni tecnico-specialistiche.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10) Principali riferimenti normativi

Per quanto non è qui previsto esplicitamente in questo Contratto, valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., al D.P.R. n° 207/2010 per le parti non ancora abrogate ed al



Codice Civile.

Valgono, poi, il d.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, recante il “Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici”, (nel seguito individuato più brevemente co-me «CGA»), nelle parti ancora applicabili dopo la par-ziale abrogazione di cui all’ art. 358 del Regolamento di attuazione.

Vale, inoltre, il disposto di cui al d. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tu-tela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel seguito indicato più brevemente come «TUSL» ed ogni eventuale ulteriore Regolamento ufficiale di Amministrazione della Stazione Appaltante o Manuale Interno di Procedure, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Art. 11) Antimafia e adempimenti di cui alla L. 190/2012

Le parti danno atto che a carico dell'impresa non sussistono le misure ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11.1 L’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..

11.2 L’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normati-va, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

11.3 L’impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

-ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

-ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

11.4 La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del con-tratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

11.5 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 2 nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà completamente risolto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove gli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo non vengano rispettati.

La Società dichiara, altresì, in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia in data 31.01.2014:



- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

Art. 12) Spese contrattuali

Tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e consequenziali sono a carico dell'impresa che espressamente le assume.

Le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso.

Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari e Patti di integrità

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto dovranno essere registrati su conti correnti, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A., de-dicati, anche non in via esclusiva. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovrà essere data comunicazione delle generalità e dei codici fiscali delle persone autorizzate dall'impresa a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto oggetto del presente contratto.

Si fa espresso rinvio all'art. 6 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli in obblighi suindicati. Allo scopo, l'impresa appaltatore ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata si indica il seguente il **conto dedicato IBAN**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tratto su **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - FILIALE**
XXXXXXXXXXXX, XXX - XXXXXXX (XX)

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappalta-tori eventuali e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di es-si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

L'appaltatore, inoltre, dichiara di accettare e sotto-scrivere il Patto di Integrità che si allega al



presente contratto.

Art. 14) Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi di cui al presente contratto verranno liquidati dalla SIAS SPA previa presentazione di regolari fatture emesse secondo il disposto normativo imposto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013 - "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". La SIAS SPA, sulla base della consuntivazione dei lavori effettivamente prestati e certificati per mezzo degli Stati di Avanzamento Lavori e dei Certificati di Pagamento, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale secondo le disposizioni di cui all'art. 143 e seguenti del D.P.R. 207/2010 come derivanti dal coordinamento con il D.Lgs. 192/2012, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nell'art. 13 del presente contratto.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: **ACI Informatica S.p.A.**, Via Fiume delle Perle n. 24 – 00144 – ROMA, Codice Fiscale: 00405030586, Partita IVA: 00883311003, Codice destinatario SDI **N5BL4E**. e saranno emesse elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; nelle stesse dovrà essere indicato il codice univoco e in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art.25 commi 2 e 3 è obbligatorio riportare il CIG, salvi i casi di esclusione di cui alla L.136/2010.

L'impresa prende espressamente atto che la regolare intestazione, compilazione e trasmissione delle fatture, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione Appaltante.

Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto.

Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta alla Stazione Appaltante, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti dell'appaltatore.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia direttamente imputabile all'Amministrazione.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.p.r. 207/2010, sarà effettuata in sede di fatturazione una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del d.p.r. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e per quanto modificato ed integrato dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è prevista una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti.

I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1



e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Ai fini dell'erogazione di tale anticipazione, la Società che intendesse avvalersene, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prevista dall'art. 124 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, per un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato all'anno contabile di erogazione dell'anticipazione stessa. L'importo di tale garanzia dovrà essere gradualmente ed automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, acquisita la garanzia, provvederà ad erogare l'anticipazione fino al 20% dell'importo contrattuale il quale sarà compensato, fino a concorrenza dell'importo, con i pagamenti effettuati nel corso del periodo di competenza.

Contestualmente all'inoltro delle fatture, ai fini della relativa liquidazione, dovrà pervenire all'Amministrazione, nelle tradizionali forme di invio, copia del libro unico o delle buste paga dei dipendenti impiegati nell'appalto ovvero autocertificazione dei dipendenti medesimi che attestino l'avvenuto pagamento in proprio favore degli emolumenti loro spettanti.

Art. 15) SUBAPPALTO

[OVE PREVISTO] Essendo stato indicato, nell'atto di partecipazione alla procedura di gara, è consentito il subappalto dei seguenti servizi indicati nella domanda di partecipazione:

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, ACI procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui all'art.105, c.13 lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023), il quale si obbliga a



rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2016. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

In caso ricorrano motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno

Art. 16) CESSIONE DEL CREDITO

In stretta osservanza del disposto di cui al D.lgs. 36/2023 e del Codice Civile, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- b) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno €



5.000,00, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui all'art. 4, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 17) CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DEL TIPO SOCIALE

17.1 Qualora l'impresa, ovvero i componenti dell'ATI, intendano cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, trasmettendo alla stessa tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

17.2 La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

17.3 Il mancato preavviso di cui al comma 1 del presente articolo fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 18) Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 5 (diconsi cinque) anni successivi al termine del vincolo contrattuale;
- g) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni con-tenute nei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;



- h) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) qualora, ai sensi dell'art. 153, comma 7°, del Regolamento l'Appaltatore non si presenti alla data concordata dalle Parti per la redazione del verbale di consegna dei lavori;
- k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della prestazione entro il termine di 15 (diconsi quindici) giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
- l) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 6 (diconsi sei) mesi;
- m) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- n) inosservanza delle disposizioni di cui ai Patti di Integrità sottoscritti con la Stazione Appaltante.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata da quest'ultimo ai sensi del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori già eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante



dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 19) Riservatezza, Tutela dei dati personali e designazione del Responsabile del trattamento

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

A tal proposito l'appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento").

In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile del trattamento".

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento e del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101). Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste



dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le Parti dichiarano di aver provveduto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

La ACI potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. La ACI comunicherà, per ciascun Lotto, il "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è designato dalla ACI "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.

Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o



comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisi (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni...).

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per ACI il dott. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____;

- per l'Appaltatore, il dott. _____, il cui dato di contatto è _____@_____.

Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.

Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.



Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

Art. 20) Patti d'integrità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione dei Patti d'integrità che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti Patti di integrità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed al D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.lgs. n. 159/2011.

Art. 21) Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma, restando esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22) Spese

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Il contratto dovrà essere registrato a cura dell'appaltatore.

Art. 23) Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

La presente scrittura è letta ed approvata dai comparenti, i quali la sottoscrivono digitalmente mediante strumenti informatici.



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____

F.to digitalmente – _____